



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## ***COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO***

**Antiriciclaggio ed accertamenti tributari**

**Convegno di Formazione Professionale Continua**

**29 GENNAIO 2010**

Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma

Dott. Giovanni Amendola – *Dottore Commercialista e Membro Comm. Antiriciclaggio*

**STUDIO DE VITO & ASSOCIATI**

LEGALE E TRIBUTARIO

## RIFERIMENTI NORMATIVI E RATIO

*Art. 36, co. 5, D.Lgs n. 231/2007 “I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti”*




Principio utilizzabilità in campo fiscale dei **dati** e delle **informazioni** rilevate nell'AUI (nel registro della clientela o nei sistemi informatici)

*Art. 9, co. 1, D.Lgs n. 231/2007 “Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle A utorità di Vigilanza di settore, delle Amministrazioni interessate (...) sono coperte dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente”*

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 9, co. 1, D.Lgs n. 231/2007



**Passaggio di elementi probatori  
dall'ambito amministrativo a  
quello tributario**

Art. 36, co. 1, D.p.r. n. 600/1973 *“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (...) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, **vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente (...) al Comando della G.d.F. competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli”***



**IMPORTANZA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI  
SOSPETTE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E NON SOLO**  
*(Patrimonio informativo di assoluta rilevanza – Circolare GdF n. 1/2008)*

# UTILIZZO E FINALITA' DELLE INFORMAZIONI


SOS



UIF

Definisce i criteri per  
l'approfondimento finanziario

Le trasmette (con relazione  
tecnica) alla DIA e al Nucleo  
Speciale di Polizia Valutaria della  
GdF



Procuratore Nazionale Antimafia (se  
attinenti alla criminalità organizzata)



In presenza di informazioni che si  
riferiscano ad individuazione di  
disponibilità patrimoniali o attività  
produttive di reddito "sommerse"



Appunto informativo  
+ documentazione di  
interesse a Reparto  
Gdf



# UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

## IMPIEGO DELL'APPUNTO INFORMATIVO (Circolare GdF)

- **Riservatezza dell'appunto** ed impossibilità di suo utilizzo per formulare rilievi o per constatare **direttamente** violazioni
- Esclusivo suo utilizzo come **orientamento** per gli opportuni approfondimenti ispettivi
- In sede di avvio di ispezione **massimo riserbo** sulla “fonte di innesco” da cui scaturisce il controllo (= evitare ogni menzione al collegamento con la SOS)
- **Assoluta riservatezza sull'identità del soggetto segnalante** (= evitare anche indicazioni che per intuizione facciano risalire al segnalante)

# UTILIZZO DOCUMENTAZIONE

Documenti relativi a rapporti bancari e finanziari acquisiti nell'ambito dei poteri previsti per finalità antiriciclaggio



Non può essere utilizzata direttamente nel procedimento tributario

**Dovrà essere acquisita nuovamente con provvedimento autorizzativo del Comandante Regionale ai sensi dell'art. 51, co. 2, n. 7 del D.p.r. n.633/72 o dell'art. 32, co. 1, n. 7 del D.p.r. n. 600/73**

**AUTORIZZAZIONE DI ORGANO SOVRA-ORDINATO**  
(proveniente dallo stesso organo che è titolare del potere istruttorio)

**UTILIZZO  
DIRETTO**

Se acquisita dalla Polizia Giudiziaria nel corso degli approfondimenti in seguito alle SOS

# CARATTERI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO



Obbligo assoluto di motivazione (Art. 7, co. 1, Statuto del contribuente) —————> Motivazione per gli atti dell'AF

**Descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno condotto al rilascio dell'autorizzazione e conducono ad una lesione degli interessi in seguito alla verifica**

*Giurisprudenza costante Cassaz*

- *Il provvedimento deve trovare causa e giustificazione nei gravi indizi di violazione della Legge fiscale e la valutazione va effettuata ex ante*
- *In carenza di valida autorizzazione i dati acquisiti sono inutilizzabili*
- *Forma scritta dell'autorizzazione*

# RISERVATEZZA DEI DATI

Identità del segnalante e contenuto della segnalazione



REGIME DI  
RIGOROSA  
RISERVATEZZA

Art. 55, co. 8 D.Lgs n. 231/2007: arresto da 6 mesi ad 1 anno –  
ammenda da Euro 5.000 a 50.000

DEROGA: Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, ritiene  
indispensabile per l'accertamento del reato




# CAUSE DI NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

- Rilievi contenuti nell'atto che fanno riferimento **direttamente all'appunto informativo** derivante dalle SOS
- In sede di avvio dell'ispezione **menzione esplicita** alla SOS che ha fatto scattare il controllo
- **Riferimenti** contenuti negli atti accertativi **al soggetto segnalante**
- Utilizzo di documenti bancari e/o finanziari acquisiti direttamente dagli enti muniti dei poteri previsti per finalità antiriciclaggio. **Nuova acquisizione dei documenti con provvedimento autorizzativo** del Comandante Regionale G.d.F (atto amministrativo la cui esistenza condiziona la validità delle indagini compiute)
- **Non rispetto del principio di riservatezza dei dati** (riferimenti all'identità del segnalante) a meno di Decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria

# CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

UIF, Autorità di vigilanza, GdF, DIA o altri enti




*In relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni*

PROVVEDONO ALLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA L. N. 689/ 1981 (Modifiche al sistema penale)



**Alla persona ritenuta responsabile dell'illecito ed all'eventuale obbligato in solido**

Immediatamente se possibile



Se non è possibile entro **90 gg** dall'accertamento o **360 gg** per i residenti all'estero

# CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

❑ Il Procedimento è irregolare (= estinzione della sanzione) se insieme alla lettera di contestazione non è allegato l'atto redatto dall'organo segnalante

❑ I 90/ 360 giorni decorrono dall'esame documentale da parte del Dipartimento del Tesoro


❑ Necessaria precisa identificazione della persona che ha commesso la violazione (non è sufficiente l'indicazione della carica) →

mancanza di istruttoria preliminare comporta illegittimità del procedimento

IMPUTAZIONE PERSONALE DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA

# LA DIFESA

Art. 18, L. n. 689/ 1981: entro **30 giorni** dalla contestazione (o notifica) è possibile fare pervenire all'Amministrazione del Tesoro memorie e/ o scritti e la richiesta di essere sentiti di persona



OBBLIGO DI AUDIZIONE (SE RICHIESTA) PENA  
ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO E DEL CONSEGUENTE  
PROVVEDIMENTO

CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA

**Sentito l'interessato ed esaminati i documenti, se ritiene fondato l'accertamento**




Con ordinanza motivata

Determinazione della somma dovuta ed ingiunzione di pagamento  
all'autore ed ai coobbligati

# LA DIFESA

## PAGAMENTO DA EFFETTUARSI

Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se risiede all'estero)



**L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo dopo il decorso del termine per proporre opposizione o con il passaggio in giudicato della sentenza che la rigetta**

- ✓ Non si applicano le forme e le procedure del processo tributario
- ✓ Non è prevista l'iscrizione provvisoria a ruolo in pendenza di giudizio

# PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (OBLAZIONE)

*Art. 60, co. 2, D.Lgs n. 231/2007 – Art. 16, L. 689/1981*

Per le violazioni relative alle limitazioni all'uso del contante (**Art. 49, co. 1,5 e 7**) il cui importo non è superiore ad **Euro 250.000** è possibile estinzione agevolata



Pagamento una somma pari ad 1/3 del max della sanzione o, se più favorevole, **al doppio della minima** (= pari al 2%) entro 60 giorni

Applicabile alle violazioni

- Divieto di uso del contante superiore ad Euro 12.500
- Assenza negli assegni dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità



Facoltà non esercitabile se già esercitata nei 365 giorni precedenti

# OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

*Art. 17/22, L. 689/1981*

Se il pagamento in misura ridotta non è avvenuto , il funzionario deve presentare rapporto all'ufficio competente (= quello del luogo in cui è stata commessa la violazione)



ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI SOLA  
CONFISCA



- Opposizione davanti al giudice del luogo di commissione della violazione entro 30 giorni dalla notifica
- Opposizione mediante ricorso con allegata l'ordinanza notificata

# CAUSE DI NULLITA' DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- Mancata allegazione nella contestazione dell'atto redatto dall'organo segnalante
- Omessa indicazione della persona specifica (non semplice carica) in quanto espressiva di mancanza di istruttoria preliminare
- **Non rispetto dell'obbligo di audizione (se richiesta)**